

# Le principali novità del Decreto Sicurezza 11 aprile 2025, n. 48

di **Angelo Salerno**

(Magistrato giudicante penale presso il Tribunale di Bari)



**Sommario:** 1. Breve premessa. – 2. La detenzione di materiale con finalità di terrorismo: il nuovo art. 270quinquies.3. – 3. La violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale. – 4. I delitti di istigazione a disobbedire alle leggi e di rivolta all'interno di un istituto penitenziario. – 5. La diffusione di istruzioni per realizzare delitti contro l'incolumità pubblica. – 6. Le lesioni aggravate ai danni del personale di p.g. o sanitario. – 7. Le modifiche al delitto di accattonaggio. – 8. L'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e la reintegrazione nel possesso dell'immobile. – 9. Il danneggiamento aggravato commesso con violenza o minaccia in occasione di manifestazioni. – 10. Il deturpamento e imbrattamento di cose altrui. – 11. La truffa aggravata dalla minorata difesa.

## 1. Breve premessa

Con un *iter* a dir poco atipico, il Governo ha dapprima presentato un disegno di legge alla Camera, approvato, in prima lettura, anche dal Senato, per poi, in fase avanzata di lavori parlamentari, far confluire, con modifiche, l'intero articolato nel **D.L. 11 aprile 2025, n. 48**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*”.

L'operazione non è passata inosservata, avendo a più voci la dottrina denunciato un *vulnus* al confronto democratico proprio dei lavori parlamentari, nonché la **carenza dei presupposti di necessità e urgenza** che, ad *iter* legislativo ormai in dirittura d'arrivo, avrebbero potuto giustificare il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Tali profili, unitamente ad altri relativi al merito delle norme introdotte, saranno certamente oggetto di **sindacato di legittimità costituzionale**, in ordine alle plu-

rime questioni già paventate dalla dottrina, dalla Magistratura e dall'Avvocatura, anche mediante le prime eccezioni sollevate ma non ancora rimesse formalmente alla Consulta.

In questa sede, in attesa della conversione del c.d. **Decreto Sicurezza** si intende invece ricostruire le linee della riforma e le principali novità introdotte in materia di diritto penale sostanziale, con particolare riferimento alle **singole fattispecie criminali interessate dalla novella**, offrendo in via provvisoria una prima lettura del provvedimento normativo, in attesa della sua conversione, che dovrà intervenire entro il 10 giugno 2025.

## 2. La detenzione di materiale con finalità di terrorismo: il nuovo art. 270quinquies.3

Rivolgendo dunque l'attenzione alle modifiche intervenute sulla parte speciale del Codice penale, occorre prendere le mosse dall'art. 1, prima parte, del Decre-

to, che ha introdotto una **nuova fattispecie** delittuosa, punita con la reclusione da due a sei anni, rubricata “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”.

Il neo-introdotto delitto prevede una **clausola di sussidiarietà** e pertanto non opera laddove le condotte descritte integrino il più grave reato dell’Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, *ex art. 270bis c.p.*, ovvero il delitto di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, *ex art. 270quinquies c.p.*

La condotta criminosa descritta dal nuovo art. 270quinquies.3 consiste nel **procurarsi o comunque detenere** materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.

A differenza dell’art. 270quinquies c.p., che fa riferimento a “materiali esplosivi”, il legislatore ha richiamato la ben più estesa nozione di **congegni bellici micidiali**, di cui all’art. 1, comma 1, della **L. 18 aprile 1975, n. 110, c.d. legge armi**, che ricomprende “*le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari*”.

Tali atti di terrorismo possono essere rivolti, come espressamente stabilito

dalla norma incriminatrice, “*contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale*”.

Si tratta dunque di un **reato comune, di mera condotta, di pericolo astratto**, che non ammette la forma omissiva e tantomeno il tentativo, e si pone quale **reato ostativo** rispetto alle più gravi fattispecie criminose vigenti in materia di terrorismo.

Le condotte di cui al nuovo art. 270quinquies.3 c.p. risultano **propedeutiche** rispetto alla commissione della fattispecie di **addestramento**, *ex art. 270quinquies c.p.*, in relazione alla quale opera la suddetta clausola di sussidiarietà, posto che quest’ultima prende in considerazione al condotta successiva di chi addestra o comunque fornisce istruzioni in ordine al **medesimo oggetto** (preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale).

Il nuovo delitto è da considerarsi **ostativo** altresì riguardo la condotta punita dal secondo periodo dell’art. 270quinquies c.p., che punisce i casi di **auto-addestramento**, quando seguiti da comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di atti di terrorismo, così anticipando in maniera efficace la possibilità di intervento da parte dell’Autorità giudiziaria.

Con riferimento all’elemento soggettivo, **doloso**, deve evidenziarsi l’utilizzo dell’avverbio “**consapevolmente**” da parte del legislatore, che rimarca la ne-

cessità di accertare la piena adesione da parte del soggetto agente alla condotta di detenzione e di procacciamento del materiale in questione, sì da dover escludere dall'ambito operativo della norma incriminatrice ogni ipotesi in cui sia entrato in possesso del suddetto materiale **in maniera del tutto accidentale** (ad esempio attraverso un *download* di archivi di *file* tra cui, inconsapevolmente, siano ricomprese le suddette istruzioni). È stato per vero osservato che tale preclusione deriva dalla natura dolosa del reato, che presuppone rappresentazione e volontà del fatto tipico.

La cornice edittale consente l'**arresto, facoltativo**, oltre che il **fermo** (ma solo in quanto fattispecie in materia di armi e con finalità di terrorismo), e consente altresì di procedere ad **intercettazioni**, anche in forma **telematica**, oltre che ad acquisizione dei tabulati telefonici.

### 3. La violenza o minaccia e la resistenza a un pubblico ufficiale

L'art. 19 del Decreto è intervenuto sul testo degli **artt. 336 e 337 c.p.**, introducendo un'**aggravante speciale, ad effetto speciale**.

Prendendo le mosse dall'art. 336 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, quando realizzata per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, occorre evidenziare che il legislatore ha introdotto un **nuovo comma** dopo il comma 3.

L'articolo in questione già prevedeva infatti una serie di circostanze speciali, con riferimento al caso in cui il fatto sia stato commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente

scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola (**aggravante di cui al comma 2**), o quando il fatto sia stato realizzato per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso (**attenuante di cui al comma 3**).

Ai sensi del **nuovo comma 4**, qualora le condotte di cui al comma 1, anche se attenuate ai sensi del comma 3, siano commesse nei confronti di un **ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza**, è previsto un aumento di pena, fino alla metà. Nella sua versione originaria, il disegno di legge poi recepito nel D.L. 48/2925 prevedeva inoltre un **nuovo comma 5**, non riprodotto nella versione finale della norma, in forza del quale l'aggravante di cui al comma 4 non poteva essere ritenuto subvalente – potendo al più essere neutralizzata con un giudizio di equivalenza – in caso di concorso con circostanze attenuanti (ad eccezione dell'attenuante della minore età *ex art. 98 c.p.*).

Analoghe previsioni sono state introdotte all'art. 337 c.p., mediante aggiunta di un nuovo comma dopo il primo, che **riproduce sostanzialmente le previsioni sopra esaminate**, operanti dunque anche in caso di **resistenza a un pubblico ufficiale** o a un incaricato di un pubblico servizio, mediante violenza o minaccia per opporvisi, mentre compie un atto di ufficio o di servizio.

Occorre evidenziare che il nuovo comma 2 dell'art. 337 fa riferimento non soltanto alla **qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza** della persona offesa ma richiede che il fatto sia stato realizzato

**mentre quest'ultima compie un atto di ufficio.** Si tratta invero di un **inciso superfluo**, posto che è la stessa norma incriminatrice ad elevare il compimento dell'atto di ufficio ad **elemento costitutivo** del reato, in mancanza del quale non può intervenire condanna.

Anche in questo caso si tratta di un'aggravante speciale, ad effetto speciale, con aumento della pena fino alla metà (che secondo l'originario disegno di legge, non confermato *in parte qua* dal D.L. 48/2017, doveva essere **privilegiata**, nei termini sopra precisati).

La lett. *c)* del comma 1 dell'art. 19 cit. ha inoltre introdotto un nuovo comma nel testo dell'art. 339 c.p., che disciplina le **circostanze aggravanti** speciali operanti con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 336 e ss. c.p. (è successivo invero l'art. 337bis c.p., cui non si applicano le aggravanti *ex art.* 339 c.p.), con aumenti di pena in caso di fatti commessi nel corso di **manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero **con armi**, o da **persona travisata**, o da **più persone riunite**, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (comma 1); ovvero se la violenza o la minaccia è commessa da **più di cinque persone riunite**, mediante uso di **armi** anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da **più di dieci persone**, pur **senza uso di armi** (comma 2); o infine nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di **corpi contundenti** o **altri oggetti atti ad offendere**, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (comma 3).

Si tratta di una disposizione richiamata altresì in relazione al **delitto di minaccia**

*ex art. 612 c.p.*, tanto ai fini dell'aggravamento della pena quanto in relazione alla sua procedibilità e quindi alla competenza del Tribunale ordinario in luogo del Giudice di Pace.

Il legislatore ha introdotto dunque un **nuovo comma 4**, che prevede un aumento di pena (fino a un terzo) anche nel caso in cui **la violenza o la minaccia** che caratterizzano le condotte di cui agli artt. 336 e ss. c.p. è **commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.**

L'**aggravante è bilanciabile** con eventuali circostanze attenuanti concorrenti, **senza limitazioni** in ordine all'esito.

#### **4. I delitti di istigazione a disobbedire alle leggi e di rivolta all'interno di un istituto penitenziario**

L'art. 26, lett. *a)*, del Decreto ha inoltre modificato il testo dell'art. 415 c.p., che punisce il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi, introducendo un **nuovo comma** alla disposizione.

La prima condotta punita sussiste allorché il soggetto agente **pubblicamente** istighi alla disobbedienza delle **leggi di ordine pubblico.**

La condotta relativa all'**istigazione all'odio fra le classi sociali** è stata invece dichiarata incostituzionale con sent. 23 aprile 1974, n. 108 della Consulta, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata **in modo pericoloso** per la pubblica tranquillità.

Per effetto del **nuovo comma 2**, il delitto è aggravato (con aumento della pena fino a un terzo) quando la condotta sia stata commessa **all'interno di un isti-**

**tuto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute.**

Si tratta di un'aggravate speciale ad effetto comune, che è **pienamente bilanciabile** con eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

L'aggravamento di pena si giustifica in considerazione delle **condizioni della detenzione** che rendono **maggiormente pericolose** le condotte di istigazione, potendo le stesse sfociare in rivolte, oggi punite dal complementare art. 415bis c.p., introdotto dall'art. 26, alla lett. *b*) e rubricato "**Rivolta** all'interno di un istituto penitenziario".

Trattasi di un reato comune, a concorso necessario, di cui risponde chiunque partecipi ad una **rivolta**, all'interno di un istituto penitenziario, ponendo in essere **atti di violenza o minaccia o di resistenza** all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza (tale ultima specificazione, introdotta nel testo del D.L. 48/2025 in aggiunta rispetto all'originario testo del disegno di legge, delimita dunque l'ambito operativo della nuova fattispecie incriminatrice, assegnando rilevanza alle sole condotte di contrasto a siffatta tipologia di ordini).

Del reato possono rispondere anche eventuali ospiti, intrusi o membri del personale che partecipino alla rivolta, **non essendo necessario che si tratti di soggetti detenuti.**

Deve ritenersi che in questo caso sussista un **concorso apparente di norme** rispetto ai delitti *ex artt.* 336 e 337 c.p., stante la specialità della disposizione in commento.

Il fatto deve essere commesso da **almeno tre persone riunite** (ossia presenti contestualmente nel medesimo luogo),

ed è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il terzo periodo della neo-introdotta disposizione definisce **atti di resistenza** anche le **condotte di resistenza passiva** che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza. Viene così superata a livello normativo la giurisprudenza di legittimità che esclude il delitto *ex art.* 337 c.p. in caso di resistenza passiva, che non abbia esposto a pericolo il pubblico ufficiale.

Il **comma 2** della disposizione eleva la pena alla reclusione da due a otto anni per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta.

È altresì prevista, al **comma 3**, una **circostanza aggravante speciale**, ad effetto speciale, nel caso in cui la rivolta sia stata realizzata con **uso di armi**, con conseguente aumento della pena in quella **da due a sei anni** nei casi di partecipazione e **da tre a dieci anni** nei casi di promozione, organizzazione e direzione della rivolta.

È infine previsto, al **comma 4** che eventuali lesioni personali gravi o gravissime, derivate come conseguenze non volute della rivolta, comportano l'aumento della pena base fino a quella della reclusione **da due anni a sei anni** nei casi di partecipazione e **da quattro a dodici anni** (con competenza pertanto collegiale) con riferimento a promotori, organizzatori, direttori della rivolta.

Laddove sia invece derivata, quale **conseguenza non voluta**, la **morte** di taluno (con competenza della Corte d'Assise), il delitto è punito con la pena della

reclusione **da sette a quindici anni** per i partecipi e **da dieci a diciotto anni** per i soggetti promotori, organizzatori o direttori della rivolta.

Si tratta pertanto di un reato aggravato dall'evento.

Il **comma 6** della disposizione prevede infine una **forma speciale di concorso formale**, che opera nel caso di **lesioni gravi o gravissime o morte di più persone**, con applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata **fino al triplo**, ma nel **limite di venti anni di reclusione** (trattasi di previsione analoga a quella prevista per le lesioni o l'omicidio stradale plurimo).

## 5. La diffusione di istruzioni per realizzare delitti contro l'incolumità pubblica

Il già richiamato art. 1 del Decreto, alla lett. *b*), ha previsto l'introduzione nel testo dell'art. 435 del Codice penale, rubricato "Fabbricazione o detenzione di materie esplosive", di un **nuovo comma**, dopo il primo.

La fattispecie criminosa in questione punisce le **condotte di fabbricazione, acquisto o detenzione** di "*materie esplosive, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse*", quando risulti finalizzato ad "*attentare alla pubblica incolumità*".

Si tratta dunque di un **reato di pericolo, ostativo**, che mira a prevenire la commissione dei più gravi delitti cui la condotta di fabbricazione, acquisto o detenzione risulti finalizzata.

L'elemento soggettivo della fattispecie, di **mera condotta**, è infatti il **dolo specifico**.

Il nuovo secondo comma, come introdotto dalla novella, affianca alla fattispecie descritta un nuovo delitto, che si configura quando il soggetto agente, con qualsiasi mezzo, **distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi** materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al comma 1.

Il legislatore ha dunque inteso **anticipare ulteriormente la soglia di punibilità** di tali condotte propedeutiche alla commissione di così gravi delitti, assegnando rilevanza non soltanto alla detenzione o acquisto dei materiali predetti ma altresì alla **diffusione delle istruzioni per prepararli o utilizzarli**. Si tratta di condotte **propedeutiche** a quella di fabbricazione e quindi a quelle di detenzione o acquisto, rispetto alle quali, tuttavia, **non assume rilevanza penale la mera detenzione di tali istruzioni** bensì la loro divulgazione, con qualsiasi mezzo, anche telematico (come espressamente previsto).

Nel contempo, il legislatore non ha assegnato rilevanza alla **condotta di acquisto**, sanzionando pertanto il **solo lato dell'offerta**, a differenza di quanto previsto in materia di terrorismo dal nuovo art. 270quinquies.3 c.p.

Qualora tali condotte siano seguite da quelle di acquisto, fabbricazione o detenzione, la **clausola di riserva** prevista al comma 2 ("*Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma*") consente di fare applicazione esclusivamente del più grave delitto di cui al comma 1.

Il comma 2 punisce altresì le condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicità di materiale contenente istruzioni su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi previsti dal **Titolo VI**

del Libro II del Codice penale, dedicato ai **delitti contro l'incolumità pubblica**, purché si tratti di fattispecie punite con la reclusione non inferiore nel massimo a **cinque anni**.

Si rinvia alla lettura del Dossier ufficiale per l'elencazione delle fattispecie in questione, evidenziandosi in questa sede la **natura ostativa** del delitto rispetto alla commissione delle più gravi fattispecie contro l'incolumità pubblica rispetto alle quali la diffusione di istruzioni risulta propedeutica.

Non vi sono dubbi in ordine alla natura di **reato di pericolo astratto** della nuova fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 435 c.p.

## 6. Le lesioni aggravate ai danni del personale di p.g. o sanitario

L'art. 20 del Decreto ha invece modificato nuovamente il testo dell'**art. 583quater c.p.**, che prevede l'autonoma fattispecie delittuosa oggi rubricata "*Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali*".

La disposizione in commento è stata introdotta nel 2007, con D.L. n. 8, convertito con modificazioni in L. 4 aprile 2007, n. 41, prevedendo un più severo trattamento sanzionatorio in caso di lesioni gravi e gravissime cagionate ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; l'articolo è stato successivamente modificato dapprima nel 2020, con L. n. 113, estendendo la speciale disciplina ai fatti commessi ai danni

**del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali**, e quindi, dopo una parziale riscrittura, estesa nel 2024, con D.L. n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2024, n. 171, a tutela di chi eserciti **servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente**.

La natura di circostanza aggravante ovvero di fattispecie autonoma di reato è stata a lungo controversa, prima della presa di posizione assunta dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 583quater, comma 1, c.p. "*configura una **fattispecie autonoma di reato** e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p.*", avendo inteso il legislatore sottrarre il più severo regime sanzionatorio al bilanciamento delle circostanze *ex art. 69 c.p.*, come emerge altresì dalla Relazione illustrativa (Cass., sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3117, che ha incidentalmente esteso le medesime conclusioni alla disposizione di cui al **comma 2**).

Tanto premesso, occorre dare atto delle novità apportate dalla novella del 2025, che ha modificato la rubrica dell'articolo e, nel contempo, ha riscritto il comma 1, che oggi non fa più riferimento alle lesioni, gravi o gravissime, cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, bensì alle lesioni, *tout court*, cagionate a **un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni**.

Sono dunque incluse le lesioni lievi, punite in siffatte ipotesi con la reclusione **da due a cinque anni**, laddove, in caso di lesioni **gravi o gravissime, la pena è, ri-**

**spettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.**

Muta dunque radicalmente la previsione del comma 1, da considerarsi **irretroattiva** nella nuova formulazione, posto che si tratta di ipotesi **non sovrapponibili né in rapporto di specialità** (se non bilaterale) con quelle di cui al testo previgente della disposizione.

La modifica intervenuta ha richiesto un raccordo nel testo del comma 2, rimasto invece invariato nei contenuti, in quanto le pene in origine previste dal comma 1 e richiamate dal comma 2 in caso di lesioni gravi o gravissime sono oggi disciplinate nel secondo periodo, che viene pertanto espressamente richiamato.

Il comma 2 prende in considerazione le lesioni cagionate al **personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria** nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività. Anche in questi casi, se le lesioni sono **lievi**, si applica la reclusione da due a cinque anni.

## **7. Le modifiche al delitto di accattonaggio**

L'art. 16 della riforma è inoltre intervenuto sulla fattispecie di impiego di minori nell'accattonaggio e di organizzazione dell'accattonaggio, di cui all'art. 600octies c.p., modificandone ambito operativo, trattamento sanzionatorio, condotte criminose e, conseguentemente, la rubrica.

L'art. 600octies c.p. è infatti **oggi rubricato** "Impiego di minori nell'accat-

tonaggio. Organizzazione e **favoreggiamento** dell'accattonaggio. **Induzione e costrizione** all'accattonaggio", così da includere le condotte introdotte nel nuovo testo del comma 2 della disposizione.

Importanti modifiche hanno interessato anche il **comma 1** dell'articolo, in forza del quale era punito chiunque si **avvalsesse di minori degli anni 14 per mendicare** ovvero **consentisse** al minore sottoposto alla propria autorità o affidato alla propria custodia o vigilanza **di mendicare, in proprio o per conto di terzi**.

Il comma 1 dell'art. 600octies c.p. prevede una **clausola di riserva**, che fa salvi i casi in cui il fatto costituisca più grave reato, come ad esempio nelle ipotesi di riduzione in schiavitù.

La condotta criminosa in questo caso è rimasta identica ma, per effetto della novella, può riguardare minori **fino a sedici anni di età**, con conseguente ampliamento, irretroattivo, dell'area di applicazione del delitto. Prendendo in considerazione anche il caso in cui si tratti di persona "comunque non imputabile", deve ritenersi che la norma incriminatrice operi anche quando la condotta criminosa coinvolga soggetti ultra sedicenni e finanche maggiorenni, che tuttavia non siano capaci di intendere e di volere per infermità, sordomutismo e intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti.

La novella ha altresì inasprito il **trattamento sanzionatorio** che, dalla pena della reclusione "fino a tre anni", prevede oggi quella della reclusione **da uno a cinque anni**. Ne consegue la **necessità dell'udienza preliminare**, nonché la possibilità di applicare misure cautelari personali coercitive, come arresti domiciliari e **custodia in carcere**.

Altrettanto incisive sono state le modifiche al comma 2 dell'art. 600octies

c.p., riscritto per effetto della novella e che oggi contempla le condotte non più soltanto di organizzazione, avvalimento o favoreggiamento dell'altrui accattonaggio ma **altresì di induzione** di un terzo all'accattonaggio, con una **pena raddoppiata** per tutte le condotte, nel minimo e nel massimo edittale, pari oggi alla reclusione **da due a sei anni**.

Tale fattispecie **non richiede** che la persona offesa, dedita all'accattonaggio, sia un minore degli anni sedici ovvero un soggetto comunque non imputabile, a differenza di quanto previsto dal comma 1.

La novella ha tuttavia introdotto **un'aggravante speciale, ad effetto speciale**, che comporta un aumento **da un terzo alla metà** della pena in relazione ai casi di cui al comma 2, se il fatto è commesso con **violenza o minaccia** o **nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile**.

## 8. L'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e la reintegrazione nel possesso dell'immobile

L'art. 10 del Decreto ha introdotto nel testo del Codice penale un **nuovo art. 634bis**, rubricato **Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui** e che, unitamente alle modifiche all'art. 639bis c.p., sulla procedibilità, e all'introduzione del rimedio *ex art. 321bis c.p.p.*, costituisce parte degli strumenti che il legislatore ha inteso offrire a tutela del domicilio privato, per prevenire e reprimere le condotte di **invasione abusiva delle unità abitative**.

La scelta della strada del diritto penale per contrastare tale fenomeno è fin da subito ben chiara alla luce dell'introduzione della nuova fattispecie delittuosa, che

si affianca a quella di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, *ex art. 633 c.p.*, nonché di turbativa violenta del possesso di cose immobili, *ex art. 634 c.p.*

La prima punisce infatti chiunque **invade arbitrariamente** terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, laddove la seconda sanziona la **turbativa, con violenza alla persona o con minaccia**, dell'altrui pacifico possesso di cose immobili.

La nuova fattispecie delittuosa, cui consegue la ben più severa pena della reclusione da due a sette anni, punisce invece chiunque *“mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente”*.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che la medesima pena si applichi a chi si appropria di un immobile destinato al domicilio altrui o di sue pertinenze **con artifici o raggiri** ovvero **cede ad altri** l'immobile occupato.

Sono dunque plurime le condotte criminali punite dal nuovo delitto, cui si aggiunge quella di **intermediazione**, di cui al comma 2, che, fuori dei casi di concorso nel reato, punisce chiunque *“si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione medesima”*.

La prima parte del comma 1 prende dunque in considerazione condotte caratterizzate da **violenza o minaccia**, mediante cui il soggetto agente occupa abusivamente un immobile destinato all'altrui domicilio o le relative pertinenze (si pensi a *garage, dependances*, ripo-

stigli, giardino), o comunque mantenga con le medesime modalità la detenzione *sine titulo* dell'immobile.

La prima condotta, di occupazione, appare dunque **speciale** rispetto alla fattispecie *ex art. 633 c.p.*, che prende in considerazione ogni tipo di immobile (non dunque destinato a domicilio altrui) e non contempla le modalità violente o minacciose. **Meno netto appare invece il confine con la turbativa** violenta o minacciosa del possesso di immobili, *ex art. 634 c.p.*, rispetto alla quale sussiste tuttavia specialità in relazione al bene giuridico tutelato: un **immobile destinato al domicilio altrui**.

Salvo che in relazione alla tutela accordata (come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo), **non occorre che si tratti di abitazione attuale e tantomeno del domicilio esclusivo della persona offesa**.

Alla condotta di occupazione, come anticipato, si affianca quella di **detenzione *sine titulo* dell'immobile**, anch'essa necessariamente mediante violenza o minaccia, che presenta dunque evidenti punti di contatto con il **delitto di estorsione** *ex art. 629 c.p.*; rispetto a tale ultimo delitto, l'imposta detenzione *sine titulo* dell'altrui immobile, con conseguente costrizione della persona offesa a tollerare tale situazione, può considerarsi elemento di specialità. Deve tuttavia evidenziarsi che il delitto di estorsione richiede altresì l'ingiusto profitto con altrui danno che, pur essendo impliciti nella condotta di detenzione *sine titulo*, non sono espressamente previsti dall'*art. 634bis c.p.* quali elementi costitutivi del reato, con conseguente **specialità bilaterale** tra le due disposizioni di legge, che non consente di ravvisare un concorso apparente di norme. **I due delitti possono dunque concorrere**. Bene avrebbe

fatto il legislatore a prevedere una clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca più grave reato").

Alle medesime conclusioni può pervenirsi rispetto alla terza condotta criminosa presa in considerazione dal comma 1 dell'*art. 634bis c.p.*, consistente nell'**impedire, con violenza o minaccia, il rientro nell'immobile** del legittimo proprietario o di chi legittimamente lo detiene (si pensi al locatario, all'usufruttuario o a chi vanti un diritto di abitazione).

Ulteriori condotte criminose, assoggettate alla medesima pena, sono descritte nel secondo periodo del comma 1, che prende invece in considerazione forme di aggressione *cc.dd.* con collaborazione della persona offesa, ossia l'appropriazione dell'immobile destinato al domicilio altrui o delle relative pertinenze, mediante **artifici o raggiri**.

Tale condotta pone problemi di coordinamento con il **delitto di truffa**, *ex art. 640 c.p.*, posto che le modalità sono analoghe e che l'appropriazione dell'immobile costituisce un ingiusto profitto con altrui danno. Se dunque sussiste, sotto tale ultimo profilo, un elemento di specialità, relativamente all'**appropriazione dell'immobile**, va evidenziato che l'*art. 634bis c.p.* non fa riferimento alcuno all'induzione in errore della persona offesa, con conseguente **specialità bilaterale tra le due fattispecie**, destinate anch'esse a concorrere tra loro.

Il comma 1, secondo periodo, punisce infine chiunque **ceda a terzi l'immobile occupato**, inevitabilmente per vie di fatto, non potendosi seguire le forme istituzionali. L'**acquirente** non viene preso in considerazione dalla norma incriminatrice e pertanto risponderà di **ricettazione**, ai sensi dell'*art. 648 c.p.*

In mancanza di una posizione giuridica legittima in capo al cedente, deve ri-

tenersi che **ogni forma di trasferimento** dello stato di fatto, sia a titolo definitivo che di locazione o comodato, integrino il delitto in esame.

Come anticipato, il comma 2 della disposizione assegna rilevanza penale altresì alla condotta di chi, senza concorrere nella fase di occupazione abusiva dell'immobile, si sia comunque intromesso o abbia cooperato nella stessa o abbia ricevuto o corrisposto denaro o altra utilità affinché avvenga.

La norma appare di significato quantomeno oscuro, dal momento che intromettersi e cooperare nell'occupazione costituiscono forme di concorso nel delitto, sicché diviene arduo individuare l'ambito applicativo della prima parte del comma 2, al netto del difetto di tassatività dell'espressione "intromettersi". A tali condotte si affiancano quelle di chi riceva o corrisponda danaro o altra utilità per l'occupazione, che sembrano far riferimento al **"mercato" degli immobili abusivamente occupati** e quindi alla offerta e domanda di alloggi da occupare *sine titulo*, per i quali il soggetto agente corrisponda danaro a **"mediatori"**, anch'essi punibili per averlo ricevuto. Se questi ultimi, tuttavia, possono astrattamente risultare estranei all'occupazione dell'immobile da parte di terzi che intendano cederne il possesso illecito, i secondi sono destinati a rispondere del delitto di occupazione *sine titulo*, di cui al comma 1.

La fattispecie di cui al secondo comma, per chi corrisponda danaro, appare dunque operare quale **reato ostativo**, destinato ad essere **assorbito nella fattispecie di occupazione** di cui al comma 1 allorché l'accordo illecito trovi attuazione. Va inoltre evidenziato che **la pena è la medesima**, con conseguenti profili di sproporzione e irragionevolezza.

In tutte le ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 l'elemento soggettivo è il

**dolo generico**. Il reato è di **mera condotta e di danno**, ammettendo pertanto il tentativo.

Più interessante, anche in ottica di sistema, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 634bis c.p., che prevede una causa di non punibilità in favore dell'**occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile**.

Nella seconda parte si fa infatti riferimento al rilascio volontario dell'immobile, che tuttavia assume rilievo **solo in caso di previo "ordine di rilascio"**, con la paradossale conseguenza che, ove il soggetto occupante liberi volontariamente l'immobile prima dell'intervento dell'Autorità non potrebbe a rigore beneficiare della causa di non punibilità in esame. Poco chiari altresì i confini della collaborazione all'accertamento dei fatti.

Gli ultimi due commi dell'articolo sono infine dedicati alla **procedibilità, a querela della persona offesa**, salvo che si tratti di persona incapace, per età o per infermità, come ormai previsto per i reati perseguibili a querela di parte, a seguito della c.d. Riforma Cartabia, a tutela delle vittime vulnerabili.

Anche **l'art. 639bis c.p.** è stato interessato dalla novella, mediante introduzione dell'art. 634-bis c.p. nell'elenco di fattispecie delittuose per le quali è prevista la **procedibilità d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico**.

## 9. Il danneggiamento aggravato commesso con violenza o minaccia in occasione di manifestazioni

L'art. 12 del Decreto è intervenuto sul testo dell'art. 635 c.p., che disciplina il

delitto di **danneggiamento**, introducendo una **nuova circostanza aggravante**.

La fattispecie delittuosa in esame è stata invero oggetto di plurimi interventi legislativi, tra i quali merita di essere ricordata la parziale depenalizzazione delle condotte di danneggiamento, intervenuta nel 2016, con D.Lgs. n. 7.

Il comma 3 dell'articolo è stato introdotto con D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9 agosto 2019, n. 186), recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica", ed è stato successivamente modificato con L. 22 gennaio 2024, n. 6.

Nella sua ultima formulazione, anteriore alla novella, il comma 3 punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in **occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico**.

La struttura della norma depone per la sua natura di autonomo delitto, posto che la condotta criminosa viene descritta *ex novo* e la cornice edittale risulta indipendente rispetto alla fattispecie di cui al comma 1.

Tale ricostruzione appare confermata dalla novella del 2025, posto che il legislatore ha introdotto una circostanza aggravante, con aumento della metà del minimo edittale e della pena pecuniaria (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro), allorché i fatti di cui al primo periodo del comma 3, sopra riportati, siano stati "commessi **con violenza alla persona o con minaccia**".

A riprova della natura di autonomo reato deve evidenziarsi che la violenza

alla persona o la minaccia costituiscono invece elementi costitutivi necessari della fattispecie base di cui al comma 1.

## 10. Il deturpamento e imbrattamento di cose altrui

L'art. 24 del Decreto è invece intervenuto sul testo dell'art. 639 c.p., che disciplina il delitto di **Deturpamento e imbrattamento di cose altrui**, punendo, al comma 1, chiunque, fuori dei casi di danneggiamento, deturpa o imbratta cose mobili altrui.

Le modifiche apportate hanno interessato il **comma 2**, che disciplina una serie di **circostanze aggravanti speciali**, che ricorrono quando il fatto sia commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati (primo periodo) o quando sia stato commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (secondo periodo).

Per effetto della novella del 2025, è stato aggiunto al comma 2 un **nuovo terzo periodo**, ai sensi del quale la pena è della **reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e della multa da 1.000 a 3.000 euro** (aggravante speciale, ad effetto speciale, autonoma), quando il fatto sia stato commesso **su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche** e sia stato realizzato con la **finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene**.

Si intende dunque offrire una **tutela più efficace** alle Istituzioni pubbliche allorché vengano posti in essere atti di deturpamento o imbrattamento contro le

relative sedi, pertinenze o proprietà con lo specifico fine di lederne onore, prestigio e decoro (si pensi alle manifestazioni contro le Istituzioni con lancio di vernice contro le rispettive sedi).

È stato, per l'effetto, modificato il comma 3 dell'art. 639 c.p., che prevede una pena più severa, con una disposizione **speciale rispetto all'art. 99 c.p.**, nei casi di recidiva, specificando che l'originaria previsione trova oggi applicazione solo per il primo e il secondo periodo (pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro), laddove, nei casi di cui al **terzo periodo**, ove l'autore del fatto sia recidivo, troverà applicazione la pena della **reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro**.

Si tratta di circostanze liberamente **bilanciabili** dal giudice penale, **quale che sia la specie di recidiva**.

## 11. La truffa aggravata dalla minorata difesa

Deve infine darsi atto delle modifiche che il comma 2 dell'art. 11 del Decreto ha apportato all'art. 640 c.p., sortendo un duplice effetto: l'aumento della pena prevista per i casi di truffa aggravati dalla c.d. minorata difesa, nonché la procedibilità d'ufficio di siffatte ipotesi aggravate.

L'aggravante di cui al comma 2, n. 2bis) era stata introdotta con il c.d. Pacchetto sicurezza 2009, L. 15 luglio 2009, n. 94, e prevedeva un aumento di pena indipendente, con reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549, qualora il fatto fosse stato "commesso in presenza della circostanza di cui all'art. 61, n. 5)".

Il legislatore, con quest'ultimo intervento, ha tuttavia ritenuto insufficiente tale aumento di pena, abrogando il n. 2bis) del comma 2 e introducendo un **nuovo comma 3**, ai sensi del quale, quando ricorre la circostanza predetta, la pena è della reclusione **da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000**.

L'aggravante non risulta dunque mutata nella sua fisionomia, richiamando anche nella nuova formulazione l'art. 61, n. 5) c.p.

È stata tuttavia **inasprito il trattamento sanzionatorio**, raddoppiato nel minimo edittale e nella pena pecuniaria, nonché aumentato di un anno di reclusione nel massimo edittale (con conseguente possibilità di autorizzare intercettazioni telefoniche ma non telematiche). La modifica è pertanto **irretroattiva**, così come la **procedibilità di ufficio** dell'ipotesi aggravata in esame, che deriva dal richiamo del nuovo comma 3 tra le eccezioni alla procedibilità a querela di parte, disciplinate dall'ultimo comma dell'articolo.

Ulteriore intervento volto a rafforzare e rendere più severa la reazione dell'ordinamento penale alle condotte commesse in situazioni di minorata difesa (tra cui rientrano le cc.dd. truffe agli anziani), ha riguardato la introdotta **obbligatorietà dell'arresto in flagranza di reato**, mediante introduzione della nuova **lett. f.1)** nel comma 2 dell'art. 380 c.p.p.

Tale nuova disposizione **impone** infatti oggi l'arresto del soggetto colto in **flagranza del delitto di truffa**, quando ricorre la circostanza **aggravante prevista dall'art. 640, comma 3, c.p.**